

Trasferimento dei beni culturali

1. Basi legali

- Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali ([RS 0.444.1](#))
- Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali [LTBC, RS 444.1](#))
- Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento dei beni culturali [OTBC, RS 444.11](#))

2. Bene culturale

Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'[articolo 1 della Convenzione UNESCO](#) del 1970.

L'Ufficio federale della cultura (UFC) mette a disposizione mezzi ausiliari per riconoscere i beni culturali:

- [Lista di controllo](#) «bene culturale»
- [FAQ - Domande frequenti sull'applicazione della LTBC](#) .

3. Obbligo di autorizzazione

- Importazione (compresi l'ammissione temporanea e l'immagazzinamento) e transito

Chi intende importare in Svizzera o far transitare in Svizzera direttamente da uno Stato contraente tramite un accordo dei beni culturali che sono oggetto di una convenzione ai sensi dell'**articolo 7 LTBC** ([RS 444.1](#)) deve provare all'UDSC che le disposizioni d'esportazione dello Stato contraente sono rispettate. Se lo Stato contraente richiede un'autorizzazione per esportare simili beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali. Se lo Stato contraente richiede un'autorizzazione per esportare simili beni culturali, essa deve essere presentata all'UDSC.

Per le convenzioni vedi [sito Internet dell'UFC](#).

- Esportazione

Alcuni beni culturali di proprietà della Confederazione sono iscritti nell'[Elenco TBC](#).

Per tali beni culturali vige un divieto di esportazione definitiva dalla Svizzera.

Chi desidera esportare temporaneamente un bene culturale iscritto necessita un'autorizzazione da parte dell'UFC, che deve essere presentata all'UDSC.

L'UFC non rilascia alcuna autorizzazione per l'esportazione di altri beni culturali.

Il diritto cantonale può eventualmente prevedere delle restrizioni all'esportazione. Tuttavia, queste non sono generalmente applicabili a beni culturali esteri. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiarire la questione direttamente con le autorità cantonali interessate.

4. Dichiarazione doganale

Chi intende importare, esportare o far transitare beni culturali deve indicarlo nella dichiarazione doganale.

All'importazione e all'esportazione di beni culturali delle voci di tariffa 9701-9706 l'indicazione nella dichiarazione doganale si effettua tramite selezione dell'apposito elemento di controllo.

- Importazione:
- beni culturali che figurano negli allegati di una convenzione bilaterale¹ e che vengono importati direttamente da quello Stato → elemento di controllo 911
 - altri beni culturali → elemento di controllo 912
- Esportazione:
- beni culturali, che fanno parte dell'Elenco TBC o di un elenco cantonale → elemento di controllo 911
 - beni culturali, che figurano negli allegati di una convenzione bilaterale¹ → elemento di controllo 912
 - altri beni culturali → elemento di controllo 913

Nel caso di beni culturali di altre voci di tariffa nonché nelle dichiarazioni di transito deve essere registrata un'indicazione quale osservazione.

Indicazioni supplementari nella dichiarazione doganale e-dec o NCTS

Nella dichiarazione doganale e-dec o NCTS, tutti i beni culturali soggetti ad autorizzazione (elemento di controllo 911) vanno indicati con il codice d'assoggettamento ai DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 026.

Indicazioni supplementari nella dichiarazione delle merci Passar

Nella dichiarazione delle merci Passar, tutti i beni culturali soggetti ad autorizzazione (elemento di controllo 911) vanno indicati con Restriction «1 sì» e Restriction Code «801 Bene culturale».

Altre indicazioni

Indipendentemente dal genere di dichiarazione o dalla direzione di traffico, per tutti i beni culturali vanno fornite le seguenti indicazioni:

- tipo di bene culturale; e
- dati il più possibile precisi sul luogo di produzione oppure, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale.

5. Stati contraenti

Per Stati contraenti (o partecipanti) s'intendono gli Stati che hanno ratificato la convenzione UNESCO del 1970 ([elenco degli Stati alla fine della convenzione](#)).

¹ [Convenzioni bilaterali](#)